

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DELL'USR TOSCANA, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/06/2023, NRG 8139/2023, ORDINANZA COLLEGIALE N. 10658/2023.

Con riferimento all'ordinanza collegiale n. 10658/2023, pubblicata in data 23/06/2023, NRG 8139/2023, dal Tar del Lazio Sezione III bis, e con camera di consiglio fissata per il giorno 18/07/2023, è stata autorizzata altresì la notificazione mediante pubblici proclami telematici in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 8139/2023, ORDINANZA COLLEGIALE N. 10658/2023 PUBBLICATA IL 23/06/2023.

2. Indicazione del nome della ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

Prof. TROISI Alfonso (TRSLNS69R05Z133Q) nato a Thun (Svizzera) il 05/10/1969 e residente a Pontecagnano Faiano alla Via Piacentino Pasteni n. 118, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo depositato in telematico ed allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intime:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Dott. Filippo Serra**, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico;
- **Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** p.t.,
- **Dott. Stefano Versari**, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Ove occorra **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del rappresentante legale pt;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Pisa**, in persona del rappresentante legale pt;
- **Dott.ssa Lorenza Lorenzini**, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Pisa;
- **Ambito Territoriale Provinciale di Pisa**, in persona del rappresentante legale pt;
- **Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa**, in persona del dirigente scolastico p.t.;
- **Prof. Alessandro Salerni**, in quanto dirigente scolastico del Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa;
- **Liceo Artistico Statale Franco Russoli di Pisa e Cascina**, in persona del dirigente scolastico p.t.,
- **Prof.ssa Gaetana Zobel**, in quanto dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Franco Russoli di Pisa e Cascina;

Nonché nei confronti di Sig. DELFINO FRANCESCO – GPS II Fascia Pisa cdc A027 – posizione n. 25 con punteggio 73; **Sig.ra PISTOLESI MARTINA** – GPS II Fascia Pisa cdc A027 – posizione n. 24 con punteggio 77 – cdc A041 – posizione n. 35 con punteggio 77; **Sig. VINCENTI NICOLA** – GPS II Fascia Pisa cdc A027- posizione n. 61 con punteggio 48; **Sig.**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIVIANI MILO – GPS II Fascia Pisa cdc A027 – posizione n. 23 con punteggio 80 – cdc A028 – posizione n. 135 con punteggio 80; **Sig.ra DI RITA GIADA** – GPS II Fascia Pisa cdc A026 – posizione n. 31 con punteggio 97; **Sig.ra PAGLIANTINI CRISTINA** – GPS II Fascia Pisa cdc A026 – posizione n. 32 con punteggio 96; **Sig.ra BARBIERI CHIARA** – GPS II Fascia cdc A028 – posizione 136 con punteggio 80; **Sig. VALLONE FABIO** – GPS II Fascia Pisa cdc A041 – posizione 32 con punteggio 79,50 – cdc A047 – posizione 104 con punteggio 79,50; **Sig.ra CINI ANNALISA** – GPS II Fascia Pisa cdc A047 – posizione 105 con punteggio 79; **Sig. BUCCHERI MASSIMO PIERO** – GPS II Fascia Pisa cdc A032 – posizione 27 con punteggio 78; **Sig.ra NARDELLI FRANCESCA** - GPS II Fascia Pisa cdc A032 – posizione 28 con punteggio 78; **Sig.ra GERI VALENTINA** – GPS II Fascia Pisa cdc A034 – posizione 58 con punteggio 79; **Sig. MARINO ALESSANDRO** – GPS II Fascia Pisa cdc A034 – posizione 59 con punteggio 78,50; **Sig.ra GRANO FRANCESCA** – GPS II Fascia Pisa cdc B012 – posizione 27 con punteggio 41; **Sig.ra BONOMINI ALESSANDRA** – GPS II Fascia Pisa cdc B012 – posizione 30 con punteggio 35; **Sig.ra BARANI SILVIA** – GPS II Fascia Pisa cdc A037 – posizione 74 con punteggio 80; **Sig.ra MARCONCINI CHIARA** – GPS II Fascia Pisa cdc A037 – posizione 75 con punteggio 79; **Sig.ra LIISTRO TIZIANA** - GPS II Fascia Pisa cdc A031 – posizione n. 120 con punteggio 79; **Sig.ra DEL GROSSO AMBRA** – GPS II Fascia Pisa cdc A031 – posizione n. 119 con punteggio 80 – cdc A050 – posizione n. 151 con punteggio 80; **Sig.ra AURINO STEFANIA** – GPS II Fascia Pisa cdc A050 – posizione n. 152 con punteggio 79,50;

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione:

- 1) Del decreto n. 378 del 17/02/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, riguardante l'esclusione dell'odierno ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dalla seconda fascia delle GPS per le seguenti classi di concorso: A026, A028, A031, A050, A037, A040, A041, A027, ivi compreso ogni eventuale allegato se inteso in senso lesivo;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 2) Nonché del decreto n. 1625 del 22/12/2022, avente ad oggetto “*decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione e di risoluzione del relativo contratto di lavoro a tempo determinato del docente Troisi Alfonso nt 05/10/1969 a THUN (Svizzera)*”, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina, con il quale il ricorrente è stato depennato dalla classe di concorso A027 per la Seconda Fascia delle GPS di Pisa e veniva altresì risolto il relativo contratto, nonché di ogni eventuale allegato;
- 3) Nonché, ove occorra, del decreto prot. n. 8749 del 21/12/2022, riguardante la proposta di esclusione del ricorrente dalle Graduatorie provinciali per le supplenze, per la seconda fascia di Pisa, classe di concorso A027, oltre alle classi di concorso: A026, A028, A031, A050, A037, A040 e A041, a firma del Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa, avente ad oggetto “*Verifica dichiarazioni rese per l’inserimento nelle graduatorie provinciali personale docente - aa.ss. 2022/23 e 2023/24 doc. TROISI ALFONSO nato in Svizzera (EE) il 05/10/1969 – Cod. Fisc. TRSLNS69R05ZI33Q – Proposta di ESCLUSIONE*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 4) Nonché del decreto prot. n. 8817 del 27/12/2022, avente ad oggetto “*Rettifica dichiarazioni rese per l’inserimento nelle graduatorie provinciali personale docente - aa.ss. 2022/23 e 2023/24 doc. TROISI ALFONSO nato in Svizzera (EE) il 05/10/1969 – Cod. Fisc. TRSLNS69R05ZI33Q*”, a firma del Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa, nella parte in cui è stato decurtato il punteggio per le classi di concorso A034, A047, A032, B012, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 5) Nonché, ove occorra, se inteso in senso lesivo ovvero come atto presupposto, ancorché non immediatamente escludente, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, Seconda Fascia, della provincia di Pisa, pubblicate con il gravato decreto n. 2589/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa;
- 6) Nonché, per le medesime e predette ragioni, del decreto prot. n. 24984 del 30 giugno 2022 recante “*Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva*”, a firma dell’USP di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pisa; nonché del decreto prot. n. 1911 del 24/06/2022 con cui è stata esercitata la facoltà di delega per l'esclusione dei docenti con presunta assenza di titoli.

- 7) Nonché di ogni altra graduatoria provinciale dell'ambito scolastico di Pisa, con validità per il biennio 2022-2024, per le classi e fasce di interesse del ricorrente e dei rispettivi decreti di approvazione;
- 8) Nonché di tutti i decreti di approvazione, modifica e rettifica delle ambite graduatorie, per il biennio 2022-2024, per le classi del ricorrente, pubblicati dall'Usp Pisa ed Usp Toscana o dagli istituti scolastici, se intesi in senso lesivo.
- 9) Nonché ove occorra, se intesi in senso lesivo, dei decreti presupposti al decreto n. 378 del 17/02/2023, ossia:
- 10) del decreto prot. n. 2315/2022, a firma dell'USP di Pisa, con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso e dei requisiti previsti dalla gravata O.M. 6 maggio 2022, n. 112, nonché coloro i quali non hanno sciolto positivamente la riserva apposta all'inserimento in prima fascia in osservanza al gravato avviso della Direzione Generale per il personale scolastico;
- 11) del decreto prot. n. 2316/2022, con il quale è stata approvata la pubblicazione delle gravate GPS per il biennio 2022-2024, per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia, da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa;
- 12) nonché del decreto n. 2478/2022, avente ad oggetto l'annullamento parziale in autotutela del gravato decreto prot. 2316/2022, e contestuale ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, anni scolastici 2022/23-24, per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia, a firma dell'USP di Pisa;
- 13) del Decreto prot. n. 2611/2022, avente ad oggetto la ripubblicazione parziale delle gravate graduatorie provinciali per le supplenze anni scolastici 2022-2023-2024 per la provincia di Pisa di prima e seconda fascia, a firma dell'Usp di Pisa;
- 14) dei Decreti n. 2477/2022 e n. 2588/2022 rispettivamente di esclusione e rettifica, modifica e reinserimento dei candidati dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e correlate Graduatorie di Istituto della Provincia di Pisa degli aspiranti non in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

possesso dei titoli di accesso relativi alla specifica c.d.c. e fascia e conseguenti rettifiche, se intesi in senso lesivo e tutti a firma dell'USP di Pisa;

15) nonché dei decreti prot. n. 2423/2022, n. 2429/2022, a firma dell'USP di Pisa ed aventi ad oggetto la rettifica, l'esclusione ed il reinserimento delle Gps e correlate graduatorie di istituto della provincia di Pisa degli aspiranti docenti;

16) nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere il ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;

17) Nonché ove occorra in via gradata dei seguenti e successivi atti e provvedimenti:

18) dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);

19) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.

20) delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell'11/09/2020, della Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." con riferimento l'a.s. 2022/2023;

21) e di ogni altra nota se intesa in senso escludente per le classi di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;

22) del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

firma del Ministero dell'Istruzione, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se lesivi;

23) del decreto n. 51/2023 avente ad oggetto “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi*”, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 17/03/2023, ove inteso in senso lesivo, nonché della pedissequa nota di pubblicazione e dei pedissequi allegati e tabelle, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente;

24) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce del ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.

25) Nonché ove occorra in via ulteriormente subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;

26) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;

27) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse;

28) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 29) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 30) nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*", nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 31) nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 32) Nonché se intesi come atti presupposti e connessi ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
- 33) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto "*Regolamento supplenze docenti*", ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 34) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*", come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 35) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;
- 36) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati.
- 37) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*, a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D;
- 38) ove occorra del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, a firma del Ministero dell'istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;
- 39) ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati.

Sunto dei motivi:

1. Il giudizio, che è stato promosso con ricorso straordinario poi trasposto innanzi al Tar Lazio, verte sull'esclusione dalle GPS di II fascia di Pisa del ricorrente dalle classi di concorso A027, A026, A031, A037, A041, A040, A050, A028.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. Nello specifico, il ricorrente è un docente laureato in Ingegneria Chimica in data 16/03/2015, presso l'Università degli Studi di Salerno, il quale, dopo essere stato inserito nella Seconda Fascia delle GPS di Pisa è stato depennato dalla classe di concorso A027, oltre che dalle cdc A026, A031, A037, A041, A040, A050 e A028, con contestuale decurtamento del punteggio nelle restanti classi di concorso per le quali risulta tutt'ora iscritto, ossia A032, A034, A047 e B012.
3. L'odierno ricorrente proponeva, quindi, ricorso, lamentando la sua esclusione dalle classi di concorso di proprio interesse, per le quali ha anche prestato servizio.
4. Le doglianze eccepite con il ricorso introduttivo riguardano:

I. ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL DL. 112/2008 - VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM 39/98 – VIOLAZIONE DEL DM 22/2005 – VIOLAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE DEL DM 201/2020 TABELLA D, PER QUANTO ATTIENE AL RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO – VIOLAZIONE OM 112/2020 – OMESSA LETTURA SILLOGISTICA DELLA NORMATIVA SULL’AFFINITÀ TRA LE CLASSI DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.

1.1. Con riferimento alle classi di concorso, per cui l'istante ha ricevuto la predetta esclusione, si indicano qui di seguito gli esami che il docente ha sostenuto e che, pertanto, gli permettono di insegnare nelle materie di proprio interesse, con la conseguenza che, *in limine*, i decreti di depennamento e gli atti di esclusione violano la normativa sulle classi di concorso in quanto, secondo una lettura sostanzialistica, l'istante possiede i titoli per insegnare nelle ambite materie.

È infatti chiaro che, ai sensi del d.l. n. 112/2008, art. 64, comma 4, tramite cui sono state riordinate le classi di concorso tra loro affini allo scopo di agevolare, e non di complicare, il criterio della continuità didattica, prevale la valutazione sostanzialistica degli esami di cui è titolare il ricorrente, posto che il docente ha sostenuto gli esami molti anni addietro, con la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

conseguenza che la denominazione degli stessi è mutata rispetto a quella prevista dalla parte pubblica, ma non per questo è cambiata la preparazione del docente.

II. ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ “INSEGNAMENTO A CASCATA” – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - VIOLAZIONE DPR 19/2019 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELLA TABELLA D DEL DM. 201/2020.

2.1. Occorre, altresì, rilevare che in base alla Tabella D contenuta nel Dm n. 201/2020, il ricorrente, in quanto già ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) – classi in cui l’istante è ancora inserito nelle GPS- è altresì ammesso ad insegnare nella classe di concorso affine A027 (*fisica e matematica alle scuole superiori*).

2.2. Sempre in forza del predetto decreto, lo stesso docente, poiché è ammesso ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammesso a sua volta ad insegnare nelle classi di concorso: **A026** (oltre ad A020, A047, da cui non è stato depennato).

Ne deriva che il depennamento del ricorrente dalla classe di concorso A026 e dalla classe di concorso A027 è palesemente illogico e contrario alla succitata Tabella D, in quanto l’istante, poiché è ammesso ad insegnare nella classe A020 ed A047, sulla base del predetto criterio può altresì insegnare nella classe di concorso A027, la quale, a sua volta, permette di insegnare anche nella classe di concorso A026.

2.3. In altri termini, sulla base della lettura sillogistica è possibile affermare che: premesso che l’insegnamento nelle classi di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) permette anche di insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), la quale, a sua volta, permette di insegnare altresì nella classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) (***premessa maggiore***), e posto che il ricorrente insegna già nelle classi di concorso A020 ed A047 (***premessa minore***),

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il ricorrente è legittimato ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, nella classe A026 (*conclusione*).

2.3. Ad ogni modo, in via gradata, nell'ipotesi in cui la predetta tabella D, che tipizza il principio della c.d. “*cascata*”, dovesse essere intesa dalla p.a. come valevole per le sole abilitazioni all'insegnamento, ma non anche per le classi di concorso, si contesta l'illegittimità di tale previsione.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SOSTANZIALISTICO DELLE MATERIE AFFINI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DPR N. 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DEL DM N. 201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA.

3.1. Un ulteriore profilo di censura riguarda poi il fatto che il ricorrente, ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate*), è stato escluso anche dalla classe di concorso A027 ed A026.

3.2. Più nello specifico, appare assurdo, nonché manifestamente irrazionale, che il ricorrente sia ammesso ad insegnare “*scienze matematiche applicate*” (A047), da cui non ha ricevuta alcuna proposta di esclusione, ma non anche *matematica* (A026); così come appare altresì illogico ammettere il docente ad insegnare “*matematica applicata alle scuole superiori*” (A047), “*fisica alle scuole superiori*” (A20), ma nel momento in cui il docente è invece chiamato ad insegnare fisica e matematica alle scuole superiori, cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo (classe di concorso A027, **in tal senso Tar Lazio, III Bis, Ord. n. 555/2023; Sentt. Tar Lazio n. 13743/2022 e n. 6360/2022**).

IV. VIOLAZIONE DEL BROCARDO LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DM N.201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4.1. Inoltre, un ulteriore criterio a cascata, che legittima l'insegnamento del ricorrente nelle classi di concorso di interesse, ivi comprese le classi A026 ed A027, milita anche il Dm n. 354/1998, che, successivamente al Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che le classi di concorso A027, A020 ed A026 facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Il decreto ha altresì previsto che al fine di insegnare nella classe di concorso A027 ed A026 occorre che il ricorrente possieda il titolo di Laurea in Ingegneria oltre agli esami come sopra visti e che il ricorrente già possiede.

Ne deriva, alla luce di una interpretazione logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l'insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

4.2. In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti, unitamente alle allegate tabelle, ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, dovrebbero essere annullati nei limiti dell'interesse, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle.

V. VIOLAZIONE ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE OM 112/2022 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE D.L. 112/2008- VIOLAZIONE DM 201/2020 TABELLA D - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

5.1 Sotto ulteriore aspetto, il ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del **principio euro unitario del legittimo affidamento.**

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

Invero, il fatto che il ricorrente abbia insegnato nella classe di concorso A027 e per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare a distanza di anni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una violazione del principio del legittimo affidamento.

5.2 In particolare, il predetto principio volge lo sguardo alla certezza dei rapporti giuridici che con il tempo si consolidano ed esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata.

Ne deriva che non appare legittimo che il ricorrente venga persino depennato e si veda perciò decurtare il punteggio a distanza di anni e sulla base di un'interpretazione della normativa palesemente irrazionale ed illogica.

5.3 In secondo luogo, altrettanto illegittima è anche la sottrazione del punteggio nelle more maturato ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

Infatti, il punteggio non solo dovrà essere mantenuto per le ragioni sopra viste, ossia perché il ricorrente è senz'altro nelle condizioni di insegnare nelle predette classi di concorso, ma, soprattutto, perché il punteggio rientra comunque nella sfera del ricorrente e le cui energie lavorative non possono essere di certo restituite.

VI. IN ESTREMO SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DELLE ALLEGATE TABELLE: DPR 19/2016 – DM 259/2017 – DM 22/2005 – DM 39/98 – DM 354/98 – DM 201/2020 TABELLA D – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GPS PER VIOLAZIONE DEL D.L. 112/2008 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE.

6.1 Si ritiene che la lesione sia stata espressa dai decreti di depennamento, i quali hanno pertanto attualizzato e dato esecuzione all'estromissione del ricorrente dalle GPS. Invero, dapprima del depennamento, la parte istante ha comunque prestato servizio per poi essere stato espulso.

Tuttavia, in via meramente subordinata e graduata, nell'ipotesi in cui la lesione non dovesse risultare circoscritta ai soli decreti di depennamento, ma dovesse altresì coinvolgere anche gli

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

atti presupposti e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, si ritiene che tali scelte ministeriali siano comunque illegittime.

Più in particolare, nell'ipotesi in cui l'esclusione del ricorrente dalle classi di concorso di interesse dovesse avvenire, oltreché dai decreti di depennamento, anche in forza dei decreti di riordino e delle relative tabelle, ivi compreso il DPR n.19/2016 Tab. A, il Dm 22/2005, il Dm. 39/1998 ed il successivo Dm n. 354/1998, nonché la già menzionata Tabella D, tali citati decreti, al pari degli atti ad essi connessi e presupposti, come indicati in epigrafe, e rientranti nel medesimo compendio, sono manifestamente illegittimi.

6.2. Pertanto, i predetti provvedimenti, che disciplinano le classi di concorso nonché disciplinano l'aggiornamento delle GPS valido per il presente biennio, se sono intesi in senso escludente, sarebbero di ostacolo all'inserimento della parte istante e, pertanto, meritevoli di censura unitamente ai decreti di depennamento, poiché contrari al principio del merito e della logica. Inoltre, tali decreti travisano la *ratio* da cui deriva il riordino delle classi di concorso ai sensi del d.l. n. 112/2008, art. 64, comma 4, ossia permette l'insegnamento su materie affini, allo scopo di mantenere la continuità didattica, e non invece di creare una sorta di *bricolage* di classi di concorso dalla non facile applicazione.

È evidente, infatti, che il nome degli esami non può essere determinante ai fini dell'espulsione dalle graduatorie, posto che nei decenni gli esami hanno assunto nomi tra loro diversi.

6.3. Inoltre, i Laureati in Ingegneria vecchio ordinamento, ossia con titolo conseguito entro l'a.a. 2000/2001, sono ammessi ad insegnare tanto sulla classe di concorso A020 quanto sulla classe di concorso A026, da cui il ricorrente è stato, invece, ingiustamente escluso, a prescindere dal piano di studi.

Ora, anche il ricorrente ha iniziato il proprio percorso accademico prima dell'anno accademico 2000/2001, ancorché abbia conseguito poi il titolo nel 2015, ma è evidente come tale limite temporale non può essere inteso in senso discriminatorio.

VII. ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Veniva altresì richiesta la notifica per pubblici proclami che poi è stata autorizzata, come sin qui specificato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIII. ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate, mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che il ricorrente è stato altresì escluso dalle GPS per la classe di concorso A027.

Il ricorrente, dunque, è stato escluso dall'insegnamento della predetta disciplina, per il presente anno scolastico, nella classe di concorso A027 per cui svolgeva servizio.

Pertanto, il docente è stato estromesso dall'attività didattica che conduceva con riferimento alla predetta materia A027, oltre a vedersi decurtare il proprio punteggio che aveva maturato.

Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, si chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione affinché il ricorrente possa riprendere servizio per la predetta disciplina A027.

4. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie di interesse impugnate, come da elenco allegato al presente avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza collegiale n. 10658/2023 NRG 8139/2023 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/06/2023.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e l'USR Toscana hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito l'**Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10658/2023, NRG 8139/2023, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/06/2023;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Toscana non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Toscana dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Toscana dovranno curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Toscana degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/07/2023

Avv. Sirio Solidoro